

# Commission implementing regulation on the union renewable energy financing mechanism

## Consultazione Commissione EU

### Osservazioni di Elettricità Futura

3 giugno 2020

#### Osservazioni di carattere generale

Lo schema di Regolamento per l'implementazione del Meccanismo EU di finanziamento delle energie rinnovabili posto in consultazione rappresenta un ulteriore importante tassello per il sostegno agli investimenti da attuare nel settore delle rinnovabili, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. È, infatti, uno degli strumenti integrativi che ha lo scopo di rafforzare la cooperazione fra Stati Membri al fine di ridurre il rischio di fallire il raggiungimento dell'obiettivo collettivo dell'Unione Europea posto pari ad almeno il 32% di energia rinnovabile al 2030. Il regolamento (UE) 2018/1999 stabilisce infatti una traiettoria indicativa dal 2021 al 2030, con contributi di ciascuna fonte di energia rinnovabile da parte di ciascuno Stato Membro, coerenti con l'obiettivo complessivo e vincolante dell'Unione, con tre checking point nel 2022, 2025 e 2027. Laddove la Commissione verifichi lo scostamento in negativo dalla traiettoria indicativa, gli Stati Membri che sono scesi al di sotto del loro obiettivo "intermedio" nazionale potranno garantire l'attuazione di misure aggiuntive, al fine di colmare il divario rispetto all'obiettivo 2030. Lo schema di regolamento fornisce, appunto, la possibilità, per gli Stati Membri in difficoltà rispetto alle previsioni di crescita delle fonti rinnovabili, di trasferire risorse economiche in un fondo che possa, attraverso un meccanismo specifico, sostenere gli interventi o i progetti di fonti rinnovabili in altri Stati Membri o Paesi terzi.

In primis ci preme sottolineare che il meccanismo previsto sia considerato solo come **misura suppletiva**, per contribuire a colmare l'eventuale gap rispetto agli obiettivi prefissati, evitando il rischio che possa diventare un meccanismo alternativo agli schemi di supporto domestici che gli Stati Membri hanno individuato per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, coerentemente con i relativi Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima (PNIEC).

Sebbene lo scopo del meccanismo sia chiaro e condivisibile, il quadro applicativo delineato presenta ancora alcuni aspetti, per lo più di carattere operativo, da **chiarire** o da **definire**, oltre ad elementi che Elettricità Futura ritiene utile vengano maggiormente esplicitati.

Lo schema di regolamento stabilisce, ad esempio, che i progetti potranno avvalersi di sostegni derivanti sia dal presente istituendo meccanismo, sia da programmi e/o strumenti comunitari o nazionali, pubblici o privati coerenti con le Linee Guida sugli aiuti di Stato e non eccedenti i costi complessivi dei progetti. Riteniamo

fondamentale l'armonizzazione con il market design dei diversi paesi al fine di evitare effetti distorsivi così come il coordinamento di tale nuovo meccanismo di finanziamento con le altre forme di sostegno – vigenti o di prossima attuazione – a carattere comunitario e con i diversi meccanismi di sovvenzione all'interno dei singoli Stati Membri. È necessario dunque che sulla possibilità di **cumulo**, introdotta nella bozza – che è certamente un aspetto positivo capace di rendere il meccanismo più efficace nell'accelerare la diffusione di energia rinnovabile in Europa – vengano forniti chiarimenti di carattere puntuale, in particolare, sul modo in cui questa combinazione di fonti di finanziamento funzionerà nella pratica. Inoltre, considerato il particolare momento storico è opportuno che siano esplicitate le relazioni con le misure che verranno adottate per la ripresa post COVID-19 (es. Recovery Fund).

È necessario inoltre che siano meglio chiarite le modalità relative all'approvvigionamento delle **risorse nazionali** che dovrebbero alimentare il fondo e che prevedono il coinvolgimento pubblico, ma anche quello di privati. A tal fine sarebbe opportuno sia approfondito il criterio per la **contabilizzazione** dell'energia derivante dalla realizzazione dei progetti, sia quella destinata al Paese contribuente, sia quella riservata al Paese ospitante.

Bisogna ricordare che il meccanismo proposto nasce per favorire, laddove necessario, il raggiungimento del target FER del 32% anche a seguito di verifiche sulle traiettorie (gap filling) ma ha anche come ulteriore obiettivo quello di **abilitare lo sviluppo delle rinnovabili** riducendo i costi di capitale e favorendo la cooperazione fra Stati Membri.

Al fine di sostenere anche questo secondo obiettivo, il sistema andrebbe sviluppato per orientare gli investimenti privati, anche in paesi meno attraenti, fornendo **condizioni al contorno favorevoli**. In tal senso è auspicabile che il meccanismo di finanziamento preveda, oltre alle forme di garanzia previste a favore degli Stati Membri nel caso di mancata implementazione dei progetti, analoghe **forme di garanzia a tutela degli investitori**, in base alle quali l'UE si assuma la responsabilità in caso di modifiche retroattive.

Di primario rilievo è inoltre il tema del **permitting**, poiché il meccanismo acquisirebbe reale efficacia solo se accompagnato da norme per la costruzione e l'esercizio degli impianti, compresa la connessione alla rete, snelle e proporzionate. È infatti innegabile che il primo ostacolo alla diffusione degli impianti da fonti rinnovabili in Italia, sia proprio legato alla fase di autorizzazione dei progetti, lunga e complessa, spesso ben oltre i termini di legge. Un meccanismo che consenta il preventivo ed automatico ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione del progetto finanziato nell'ambito dello schema incentivante sarebbe di grande attrattiva per i potenziali investimenti e ridurrebbe la disparità tra i diversi paesi potenzialmente beneficiari. Non mancano infatti perplessità in merito alla potenziale difformità derivante dalle condizioni di base dei singoli Stati Membri quali per esempio il differente costo dell'energia, gli eterogenei vincoli autorizzativi, ecc. che potranno portare ad un **diverso grado di assorbimento** delle risorse stanziate dal meccanismo.

Lo schema prevede che l'assegnazione del sostegno possa essere gestita tramite **procedure competitive** che potranno essere tecnologicamente neutrali, multi-tecnologia, per specifica tecnologia o sito specifiche. Su tale aspetto preme segnalare che lo scenario di forte incremento delle fonti rinnovabili in tutta Europa, sia utility scale che in generazione distribuita, comporterà molte sfide (sicurezza e bilanciamento della rete, qualità della

fornitura, flessibilità, resilienza, ecc.) che potranno essere affrontate soltanto con un approccio olistico che permetta di raggiungere un mix appropriato (dal punto di vista economico, ambientale e sociale) di tutte le tecnologie di generazione, conversione e stoccaggio a disposizione e che si svilupperanno nel prossimo futuro. Sarà pertanto necessario che le procedure competitive, pur perseguito il principio della neutralità tecnologica, possano prevedere eventuali correttivi per guidare il sistema verso un mix di generazione sostenibile e non sbilanciato. Per tale ragione riteniamo opportuno che l'accesso al meccanismo incentivante sia reso possibile a tutte le fonti energetiche rinnovabili di cui alla Direttiva 2018/2001.

Infine, riteniamo prioritario che l'accesso a tale meccanismo a livello dell'UE sia previsto espressamente anche per i progetti di **repowering e di revamping**, poiché una buona parte della nuova capacità di energia rinnovabile nei prossimi anni potrà venire proprio dall'efficientamento e dal potenziamento delle risorse esistenti, da promuovere anche in un'ottica di valorizzazione dei siti già oggetto di investimenti in passato e di minimizzazione degli impatti ambientali delle installazioni. Considerando le oggettive difficoltà che si incontrano in Italia nell'individuazione di nuovi siti vocati all'installazione di impianti rinnovabili, l'alternativa del repowering degli impianti esistenti – che non necessita di nuove aree pur incrementando in modo rilevante la capacità installata e dell'energia producibile – costituirebbe la soluzione ideale per proporsi come Stato Membro ospitante nell'ambito del meccanismo in consultazione.

Dovrebbe infine essere considerato il contributo al raggiungimento dei target della capacità esistente, sostenendo il mantenimento in esercizio di impianti che risultino ancora in condizioni efficienti di funzionamento al termine della vita incentivata, anche in virtù del loro contributo alla generazione rinnovabile (a titolo d'esempio impianti industriali di produzione di bioenergia, funzionali al sostegno della rete elettrica e della filiera di approvvigionamento, la cui sostenibilità economica non sia garantita in assenza di incentivo).